

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Modifiche approvate da:

DPR. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 53, L.R. 13/2023 (B.U.R. 11/8/2023, S.O. n. 27).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, c. 1, L.R. 5/2026 (B.U.R. 10/6/2026, S.O. n. 14).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 3	Iniziative finanziabili
Art. 4	Spese ammissibili
Art. 5	Cumulabilità
Art. 6	Ammontare del contributo
Art. 7	Presentazione della domanda
Art. 8	Termini e comunicazione di avvio del procedimento
Art. 9	Procedimento contributivo
Art. 10	Criteri di valutazione e formazione della graduatoria
Art. 11	Termini di approvazione progetto definitivo, inizio ed ultimazione dei lavori
Art. 12	Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
Art. 13	Modifiche all'intervento
Art. 14	Rendicontazione ed erogazione del contributo a titolo di acconto e di saldo
Art. 15	Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
Art. 16	Sospensione dell'erogazione del contributo
Art. 17	Ispezioni e controlli
Art. 18	Rinvio
Art. 19	Disposizione transitoria
Art. 20	Abrogazione
Art. 21	Entrata in vigore
Allegato A	Modello di domanda
Allegato B	Relazione descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 14/2012, i beneficiari del contributo sono i Comuni il cui territorio sia classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Per i comuni parzialmente montani l'individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia presente sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla pagina web http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/.

2. I beneficiari richiedono il contributo esclusivamente per interventi localizzati nel territorio montano della regione. Gli interventi proposti da Comuni parzialmente montani potranno essere ammessi a finanziamento solamente se interamente ricadenti in area montana.

Art. 3
(Iniziativa finanziabili)

1. Sono finanziabili i seguenti lavori:
- a) di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete;
 - b) di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale e relative pertinenze o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà;
 - c) di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 14/2012, possono essere finanziati anche interventi alla cui copertura finanziaria concorrono parzialmente altre fonti

di finanziamento, se compatibili.

3. Ogni Comune, a pena di esclusione, può presentare una sola domanda di contributo a valere su uno soltanto degli interventi di cui al comma 1.

4. Gli interventi di cui al comma 1 lett. b) e c) devono essere riferiti ad un solo edificio, a pena di esclusione.

Art. 4 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) lavori a misura e a corpo;
- b) opere, condutture e manufatti idonei a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni, di cui all'articolo 36 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 recante "Norme in materia di telecomunicazioni";
- c) rilievi, accertamenti e indagini;
- d) allacciamenti ai pubblici servizi;
- e) imprevisti nel limite previsto dall'articolo 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
- f) accantonamenti di legge;
- g) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
- h) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- i) eventuali spese per pubblicità di gara;
- j) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- k) indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali;
- l) imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono ammissibili secondo la disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).

3. L'IVA è ammissibile solo se definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Art. 5

(Cumulabilità)

1. Il contributo è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle norme medesime.

Art. 6

(Ammontare del contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 14/2012, il contributo è concesso nella misura massima di euro 100.000,00, e fino al 100 per cento della spesa ammissibile. Se la spesa ammissibile supera l'importo di euro 100.000,00, la quota eccedente è a carico del Comune richiedente. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Nel caso in cui una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e con l'impegno a finanziare la parte residua con fonti di finanziamento diverse.

3. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento della spesa ammissibile, con ulteriori risorse che si rendano disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Art. 7

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna, Via Sabbadini 31, Udine (c.a.p. 33100), entro il 31 marzo di ogni anno.¹

2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it.

3. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

4. La domanda si intende validamente inviata se:

a) inviata dall'indirizzo PEC del Comune richiedente;

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. a), DPREg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

- b) sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

5. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune a pena di inammissibilità.

6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori (con particolare riferimento alla data prevista per l'approvazione del progetto definitivo), sottoscritti dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune;
- b) dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà dell'area o immobile oggetto di intervento (ovvero dichiarazione relativa alla necessità di attivazione di procedure espropriative);
- c) relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, corredata da idonea documentazione ivi indicata, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune;
- d) autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;
- e) relazione a firma del legale rappresentante dell'ente esplicitativa delle motivazioni che giustificano la scelta dell'area o dell'edificio di intervento e l'indicazione delle problematiche presenti, che mediante l'intervento vengono risolte;²
- e bis) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).³

7. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede ai singoli Comuni interessati le necessarie integrazioni nel caso di eventuali carenze nella documentazione allegata alla domanda.

Art. 8

(Termini e comunicazione di avvio del procedimento)

1. L'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo avviene entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze⁴.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli

² Lettera sostituita da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

³ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

Art. 9
(*Procedimento contributivo*)

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Con la graduatoria di cui al comma 2 sono altresì indicate come non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di valutazione definiti dall'articolo 10.

4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento.

Art. 10
(*Criteri di valutazione e formazione della graduatoria*)

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2 e 3.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili:

a) Comuni ricadenti in zona di svantaggio socio-economico come individuati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, nella quale è classificato il Comune proponente l'intervento:

1) Zona A punti 1

2) Zona B punti 3

3) Zona C punti 5

La presenza di centri abitati facenti parte del Comune e rientranti in zone diverse da quella in cui è classificato il Comune stesso non rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio, neppure nel caso in cui l'intervento venga realizzato all'interno del centro abitato.

I comuni montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 33/2002 non rientranti nella classifica di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale 3303/2000 verranno comunque considerati come appartenenti alla zona A di svantaggio socio-economico;

- b) Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete, come di seguito declinati e con l'attribuzione dei punti specificati per ogni criterio fino ad un massimo di dieci punti:
- 1) Interventi realizzabili su aree di proprietà pubblica che non richiedano l'attivazione di procedure espropriative punti 4;
 - 2) Interventi a protezione degli utenti deboli della strada mediante la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e l'installazione di impianti semaforici di attraversamento a chiamata punti 2;
 - 3) Interventi che unitamente al miglioramento della viabilità contemplino finalità di miglioramento delle infrastrutture a rete esistenti, in particolare rifacimento fognature punti 2;
 - 4) Interventi che consentano la riduzione dei costi attuali relativi all'illuminazione pubblica punti 1;
 - 5) Interventi che interessano siti di Natura 2000 e parchi e riserve naturali regionali punti 1;
- c) Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà, come di seguito declinati e con l'attribuzione dei punti specificati per ogni criterio fino ad un massimo di dieci punti:
- 1) Interventi che consentano il miglioramento del comportamento antisismico dell'edificio punti 4;
 - 2) Interventi effettuati su edifici scolastici o adibiti ad asilo nido punti 3;
 - 3) Interventi di messa a norma degli impianti esistenti punti 2;
 - 4) Interventi effettuati su immobili adibiti a centro civico o culturale o a sede di associazioni locali punti 1;
- d) interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi, declinati come segue e con l'attribuzione dei punti specificati per ogni criterio fino a un massimo di dieci punti:
- 1) Interventi di riqualificazione energetica, così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.2. punti 2;
 - 2) Interventi di ristrutturazione importante di secondo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera b) punti 5;
 - 3) Interventi di ristrutturazione importante di primo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera a) punti 10.

3. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11

(Termini di approvazione progetto definitivo, inizio ed ultimazione dei lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 56 comma 1 della legge regionale 14/2002 il termine per l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'ente competente sarà indicato nel decreto di concessione in coerenza con quello indicato nel cronoprogramma dell'opera presentato congiuntamente alla domanda da parte del beneficiario.

2. I termini di inizio e fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 68 comma 5 della legge regionale 14/2002, sono fissati nel decreto di concessione del contributo.

3. Il termine di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 62 comma 1 della legge regionale 14/2002, è fissato nel decreto di concessione del contributo.

4. I termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonché di rendicontazione, possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario.⁵

5. Le date di inizio e fine lavori sono tempestivamente comunicate⁶ dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

6. (ABROGATO).⁷

Art. 12

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)⁸

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni oggetto dell'intervento.

2. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

⁵ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

⁷ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

⁸ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, c. 1, L.R. 5/2026 (B.U.R. 10/6/2026, S.O. n. 14), al fine di semplificare gli adempimenti relativi al vincolo di destinazione dei contributi per investimenti comunali in territorio montano di cui all'art. 10, c. 1, della legge regionale 14/2012 nel testo previgente all'abrogazione disposta dall'art. 3, c. 104, della legge regionale 13/2024, i beneficiari sono esonerati dall'obbligo di attestare annualmente il mantenimento del vincolo come previsto dal presente articolo.

3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

4. Il beneficiario fornisce con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni richieste sull'avanzamento dell'intervento.

Art. 13
(Modifiche all'intervento)

1. Le modifiche all'intervento finanziato sono preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e da una relazione illustrativa della modifica stessa se incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Le modifiche non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 14
(Rendicontazione ed erogazione del contributo a titolo di acconto e di saldo)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, il contributo viene erogato, previa richiesta da parte del comune beneficiario, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento.⁹

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto, verrà disposta la liquidazione del contributo e la successiva erogazione dell'acconto o del saldo.

3. (ABROGATO).¹⁰

4. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento, secondo le modalità dettate dall'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

4 bis Il beneficiario presenta la documentazione ai fini dell'erogazione del contributo esclusivamente via PEC.¹¹

⁹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

¹⁰ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

¹¹ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

Art. 15

(Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) (ABROGATA);¹²
 - c) mancato conseguimento della finalità dell'intervento;
 - d) realizzazione dell'intervento in palese difformità rispetto ai punteggi assegnati ai sensi dell'articolo 10 comma 2;
 - e) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 12, comma 1;
 - f) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - g) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

3. L'Amministrazione regionale riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate ed autorizzate;
- b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.

Art. 16

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

Art. 17

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, finalizzati alla verifica

¹² Lettera abrogata da art. 5, c. 1, DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

della realizzazione dell'intervento in conformità del punteggio assegnato ai sensi dell'articolo 10 comma 2, disponendo la revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera d), in caso si accerti che la realizzazione dell'opera avvenga in palese difformità rispetto al punteggio stesso.

Art. 18

(Rinvio)

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, alle seguenti leggi regionali e relativi regolamenti attuativi:

- a) legge regionale 7/2000;
- b) legge regionale 14/2002;
- c) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 19

(Disposizione transitoria)

1. Limitatamente ai procedimenti di cui alla graduatoria approvata con delibera della Giunta regionale n. 1893 del 31 ottobre 2012, ancora in corso, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)" emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 0173/Pres.

1 bis. Limitatamente ai procedimenti di cui alla graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1483/SG del 27 novembre 2015, ancora in corso, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)" emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres.¹³

¹³ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

Art. 20
(*Abrogazione*)

1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 0173/Pres.

Art. 21
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

MODELLO DI DOMANDA

per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificato dall'articolo 2 commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Servizio coordinamento politiche per la
montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante del
Comune di _____ con sede legale a
_____, piazza/via _____ n. civico _____,
codice fiscale _____

Visto l'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 10, commi da 1 a 5 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 per l'intervento di:

Il contributo richiesto è pari ad euro _____ per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione allegata alla presente domanda.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che il Comune rappresentato è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e che l'intervento ricade in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) come previsto dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 14/2012 e dal relativo regolamento.

* Allegato sostituito dall'art. 7, c. 1, DPR. 6/3/2017, n. 053/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- a) Relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- b) Dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà dell'area o immobile oggetto di intervento (ovvero dichiarazione relativa alla necessità di attivazione di procedure espropriative);
- c) Relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, corredata da idonea documentazione ivi indicata;
- d) Autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;
- e) Relazione a firma del legale rappresentante dell'ente esplicativa delle motivazioni che giustificano la scelta dell'area o dell'edificio di intervento e l'indicazione delle problematiche presenti, che mediante l'intervento vengono risolte;
- f) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Luogo e data _____ Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il

Servizio coordinamento politiche per la montagna dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Relazione descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di _____ con sede legale a
_____, piazza/via _____ n. civico _____,
codice fiscale _____

ATTESTA

che il summenzionato progetto è dotato delle caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10 del regolamento.

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Per la tipologia di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, barrare le caselle:

CRITERI DI VALUTAZIONE		
N.	Descrizione	Punteggio complessivo
1	<p>Interventi insistenti in comune ricadente nella zona di svantaggio socio economico :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Zona A – punti 1 <input type="checkbox"/> Zona B – punti 3 <input type="checkbox"/> Zona C – punti 5 	Max 5 punti
2	<p>Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete, come di seguito declinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> interventi realizzabili su aree di proprietà pubblica che non richiedano l'attivazione di procedure espropriative punti 4; <input type="checkbox"/> interventi a protezione degli utenti deboli della strada mediante la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e l'installazione di impianti semaforici di attraversamento a chiamata punti 2; <input type="checkbox"/> interventi che unitamente al miglioramento della viabilità contemplino finalità di miglioramento delle infrastrutture a rete esistenti, in particolare rifacimento fognature punti 2. <input type="checkbox"/> interventi che consentano la riduzione dei costi attuali relativi all'illuminazione pubblica punti 1; <input type="checkbox"/> interventi che interessano siti di Natura 2000 e Parchi e riserve naturali regionali punti 1; 	Max 10 punti
3	<p>Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale e relative pertinenze o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà, come di seguito declinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> interventi che consentano il miglioramento del comportamento antisismico dell'edificio punti 4; <input type="checkbox"/> interventi effettuati su edifici scolastici o adibiti ad asili nido punti 3; <input type="checkbox"/> interventi di messa a norma degli impianti esistenti punti 2; <input type="checkbox"/> interventi effettuati su immobili adibiti a centro civico o culturale o a sede di associazioni locali punti 1. 	Max 10 punti
4	<p>Interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi, declinati come segue e con l'attribuzione dei punti specificati per ogni criterio fino a un massimo di dieci punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Interventi di riqualificazione energetica, così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.2. punti 2; <input type="checkbox"/> Interventi di ristrutturazione importante di secondo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera b) punti 5; <input type="checkbox"/> Interventi di ristrutturazione importante di primo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera a) punti 10. 	Max 10 punti

--	--	--

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

Descrivere compiutamente le caratteristiche dell'intervento ai fini della determinazione dei punteggi:

Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete

Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà

Interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.

Ad integrazione di quanto sopra specificato si allega la seguente **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI:**

1 Interventi insistenti in comune parzialmente montano: presentare planimetria con individuazione dell'area di intervento.

2 Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete:

- interventi realizzabili su aree di proprietà pubblica che non richiedano l'attivazione di procedure espropriative: presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la proprietà dell'immobile;
- interventi che interessano siti di Natura 2000 e Parchi e riserve naturali regionali: presentare planimetria con individuazione dell'area tutelata nella quale ricade l'intervento e denominazione della stessa.

3 Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà:

- interventi effettuati su edifici scolastici o adibiti ad asili nido: presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la destinazione d'uso dell'edificio;
- interventi effettuati su immobili adibiti a centro civico o culturale o a sede di associazioni locali: presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la destinazione d'uso dell'edificio.

4 Interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi:

- Interventi di riqualificazione energetica, così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.2: presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la presenza dei requisiti per la definizione dell'intervento di riqualificazione energetica ai sensi citato decreto;
- Interventi di ristrutturazione importante di secondo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera b); presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la presenza dei requisiti per la definizione dell'intervento di ristrutturazione importante di secondo livello ai sensi citato decreto;

- Interventi di ristrutturazione importante di primo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” nell’Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera a) presentare dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la presenza dei requisiti per la definizione dell’intervento di ristrutturazione importante di primo livello ai sensi citato decreto.

Data

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Timbro e firma leggibile)